



SCHEMA DI ACCORDO DI ADOZIONE

Tra il Comune di Roccapiemonte codice fiscale 00281590653, rappresentato da _____,
P.O. Area Tecnica, domiciliato per effetto della sua carica in Roccapiemonte Piazza Zanardelli, 3 che
interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D. Lgs.
267/2000 e dello Statuto del Comune di Roccapiemonte, esclusa, quindi qualsiasi sua personale
responsabilità;

e

l'associazione/attività commerciale/ente/cittadino (da qui innanzi denominata/o adottante), con sede in
_____ alla via _____ C.F. e P.I. _____
rappresentata dal Dott./Sig. _____ e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta
sede legale.

PREMESSO CHE:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2024 veniva approvato "Adotta una aiuola"
REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI SPAZI VERDI COMUNALI Conservazione ed incremento del
verde pubblico attraverso concessioni a privati
2. con determinazione dirigenziale n. 257/Reg. Gen. del 18/04/2024 è stato approvato l'avviso per la
ricerca di adottanti;
3. a partire da 22/04/2024 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la ricerca di adottanti sul sito del
Comune di Roccapiemonte;
4. In data _____ protocollo n. _____ la soc./Sig. _____ ha presentato la proposta relativa alla
manutenzione dell'area verde in via _____, valida per il periodo _____;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto l'adozione e manutenzione dell'area verde sita in via
_____ a _____ per il periodo _____, così come rappresentato e definito
nell'allegato progetto che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'adottante non avrà alcun riscontro economico.

Art. 2) Obblighi a carico dell'Adottante

1. Per la manutenzione l'adottante si impegna al mantenimento del manto erboso (taglio ed irrigazione)
e all'esecuzione di interventi di irrigazione delle alberature già esistenti, nonché alla messa a dimora di
fioriture stagionali e/o piante ornamentali di tipo arbustivo (con dimensioni a maturità contenute).
2. Per il nuovo allestimento l'adottante, previo accordo con l'Ufficio preposto, dovrà impegnarsi a
presentare un progetto - scheda tecnica - relativo all'allestimento scenografico dell'area.

3. Il progetto dovrà prevedere: la realizzazione del manto erboso, la realizzazione di opportuno impianto di irrigazione (ove necessario e ove richiesto dall'Amministrazione Comunale), la messa a dimora di alberature (con tipologia e dimensioni da valutare con l'Amministrazione Comunale), la messa a dimora di fioriture stagionali e/o piante ornamentali, nonché la sistemazione di eventuali altri elementi di arredo, previo eventuale rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti.

4. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

5. Tutte le spese relative alla manutenzione e realizzazione dell'area dovranno essere a carico dell'adottante, il quale potrà eseguirle o in proprio o attraverso personale di fiducia, sollevando sin d'ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad eventuali infortuni o violazioni di normative sulla sicurezza del lavoro.

6. L'adottante si assume altresì la responsabilità per danni a persone o cose imputabili alla cattiva manutenzione dell'area (esempio scarsa visibilità a causa del mancato taglio del manto erboso o alla presenza di rami) e comunque derivanti dall'adozione dell'area sollevando sin d'ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

Art. 3) Obblighi dell'Amministrazione

a) Il Comune di Roccapiemonte è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull'area

oggetto della sistemazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Roccapiemonte o, previo specifici accordi, a cura e spese dell'adottante.

b) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell'adempimento.

c) L'Amministrazione Comunale concede la possibilità di dare visibilità all'adozione tramite l'esposizione di n. ____ cartelli di dimensioni secondo quanto stabilito all'art.5 del Regolamento.

Art. 4) Personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi di manutenzione dovranno rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'adottante.

Art. 5) Durata

Il presente accordo ha validità triennale.

La consegna dell'area da parte del Comune di Roccapiemonte avverrà entro _____. Da tale data l'adottante è autorizzato ad effettuare gli interventi sull'area verde in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall'art. 1.

Alla scadenza dell'accordo/contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dell'adottante fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'area che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale previa verifica dello stato dell'area verde.

In caso di rilievo negativo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere all'adottante tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell'area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.

Art. 6) Politiche Ambientali

Ai sensi del D.lgs. n. 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" l'adottante si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

Art. 7) Responsabilità

a) L'adottante risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. L'adottante si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Roccapiemonte da ogni richiesta di risarcimento;

b) I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati all'adottante che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Roccapiemonte;

c) Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

d) Tutte le spese relative alla manutenzione e realizzazione dell'area dovranno essere a carico dell'adottante, il quale potrà eseguirle o in proprio o attraverso personale di fiducia, sollevando sin d'ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad eventuali infortuni o violazioni di normative sulla sicurezza del lavoro.

e) L'adottante si assume altresì la responsabilità per danni a persone o cose imputabili alla cattiva manutenzione dell'area (esempio scarsa visibilità a causa del mancato taglio del manto erboso o alla presenza di rami) e comunque derivanti dall'adozione dell'area sollevando sin d'ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

f) Il presente contratto non esonera l'adottante dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l'occupazione del suolo pubblico), rilasciate dai Servizi interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.

Art. 8) Responsabilità, sanzioni e risoluzione del contratto

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione delle aree concesse e delle eventuali strutture, richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.

2. Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, l'incuria e la mancata manutenzione in generale il Comune - per mezzo degli Uffici competenti - invierà a mezzo pec richiamo formale all'adottante e assegnerà, ove l'abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e, nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza, l'adozione dell'area verrà revocata ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico dell'assegnatario.

3. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione in assenza di riscontro, di cronoprogramma degli eventuali interventi da realizzare o di attività espletate, l'adozione sarà revocata d'ufficio. Qualora l'adottante risultasse ripetutamente inadempiente per quanto riportato al precedente comma 2, l'Amministrazione Comunale, per mezzo degli uffici competenti, si riserva la facoltà di rescindere definitivamente il contratto dandone opportuna comunicazione all'adottante.

4. Oltre alle norme previste dalle linee guida allegate, sono fatte salve tutte quelle previste in materia dalle vigenti normative Urbanistiche, Edilizie, del Codice della Strada e riguardanti la tutela del verde pubblico in generale.

5. l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere dal presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'area in oggetto.

Art. 9) Divieto di cessione dell'accordo

È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui l'adottante sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'adottante sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

Art. 10) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE 2016/679 il prestatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 11) Condizioni e disposizioni generali di contratto.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'adottante equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e dei regolamenti vigenti. L'adottante con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti oltre che al Regolamento "Adotta una aiuola" REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI SPAZI VERDI COMUNALI che allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 12) Controversie

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Nocera Inferiore.

Roccapiemonte _____

**L'Associazione/Attività
Commerciale/Ente/Cittadino**

Il Responsabile dell'Area Tecnica
arch. Davide DI MATTIA
